

La presente deliberazione viene affissa il 18 SET. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 553 del 15 SET. 2006

Oggetto: Tribunale Bn Sentenza n. 1631/02- Recupero somme Provincia di Benevento c/ Cella Mario - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Quindici del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine Nardone	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso Ciervo	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio Forgione	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo Nista	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Petriella	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario Spatafora	- Assessore	_____
9) geom. Carmine Valentino	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE



### LA GIUNTA

**Premesso** che con sentenza Trib. Bn n.1631/02 il sig. Cella Mario veniva condannato al pagamento della somma di € 1.300,00 per spese di giudizio;

**Con** determina n. 626/06 si procedeva al conferimento di incarico per il recupero coattivo delle somme in premessa;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle


attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Provincia di Benevento c/ Cella Mario per il recupero somme e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 626/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

**DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 626/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da Provincia di Benevento c/ Cella Mario per recupero somme ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 299 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

18 SET. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 SET 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 04 OTT. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Sergio MULLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 04 OTT. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 04 OTT. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MULLO)

Copia per		il	_____	prot. n.	<u>Es 2546</u>
<u>EX</u> SETTORE <u>AVVOCATURA</u>		il	_____	prot. n.	<u>6-10-06</u>
SETTORE _____		il	_____	prot. n.	_____
SETTORE _____		il	_____	prot. n.	_____
Revisori dei Conti		il	_____	prot. n.	_____
Nucleo di Valutazione		il	_____	prot. n.	_____
<u>Conferenze Conf. giur. b</u>	<u>6891</u> <u>18-9-06</u>				

SEI

TENZA CIVILE N.

1631/09 - P

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 61 R.G.A.C., anno 1997 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, passata in decisione all'udienza del 22.3.2002, vertente

TRA

**Cella Mario**, el.te dom.to in Benevento, alla Via S.Rosa, presso lo studio dell'avv. Mario Chiusolo, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della citazione

Opponente

E

**Mazzone Mario**, el.te dom.to in Benevento, alla Via N.da Monteforte 5, presso lo studio dell'avv. Roberto Prozzo, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di risposta

E

**Amministrazione Provinciale di Benevento**, el.te dom.ta presso la sede dell'ente, rapp.ta e difesa dall'avv. C.Volpe giusta mandato a margine della comparsa di costituzione

convenuta

Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 22.3.2002, da intendersi qui interamente trascritto

Svolgimento del processo


SENT. 1631/09  
R.G. 61/97  
Cron. 3108/c  
Rep. 2629

Argetto:  
Opposizione alla  
Esecuzione -

REGISTRATO IL  
6.2.03

Al n. 465  
Mod. I  
Vol. h 7  
E. 149.77  
D. 11.2.03

Firma





Con atto di ricorso depositato il 17.1.97 Cella Mario esponeva di aver ricevuto, in data 14.9.92, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, con il quale Mazzone Mario, premettendo di essere creditore di Mucci Mario della somma di £ 9.053.460 e che Mucci Mario era la stessa persona di Cella Mario, conveniva quest'ultimo e l'Amm.ne Prov.le di Benevento, suo datore di lavoro, pignorando le somme dovutagli dall'ente.

Assumeva di aver contestato, in sede di comparizione delle parti, la propria qualità di debitore, negando di avere rilasciato titoli in favore di Mazzone Mario.

Nondimeno il Pretore, con ordinanza che non gli veniva comunicata, assegnava le somme.

Tanto premesso conveniva Mazzone Mario e l'Amm.ne Prov.le di Benevento davanti a questo Tribunale per sentire dichiarare la illegittimità della esecuzione promossa con pignoramento presso terzi del 14.4.92 e per sentire revocare tutti i provvedimenti presi in quella sede

Instauratosi il contraddittorio, il Mazzone eccepiva la tardività dell'opposizione proposta dal Cella, che doveva considerarsi opposizione agli atti esecutivi

Nel merito contestava i motivi di opposizione

Si costituiva anche l'Amm.ne Prov.le, assumendo la propria estraneità alla procedura per avere eseguito le disposizioni impartitele

In assenza di istruttoria, ritenuta superflua dall'Istruttore, la causa, all'udienza del 22.3.2002, veniva riservata per la decisione

#### Motivi della decisione

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Occorre rilevare infatti che con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato nel 1997, il Cella propone, successivamente alla chiusura del processo esecutivo

intrapreso nei suoi confronti da Mazzone Mario, un'autonoma procedura tendente alla declaratoria della illegittimità della procedura esecutiva, contestando in radice il diritto del Mazzone di procedere esecutivamente nei suoi confronti, assumendo di non essere suo debitore, essendo persona diversa dal Mucci Mario indicato come tale.

Tale domanda appare inammissibile

Non vi è dubbio infatti che il Cella, destinatario di un pignoramento presso terzi promosso da Mazzone Mario, avrebbe senz'altro potuto esperire, ritualmente, tutte le azioni a difesa dei suoi dritti.

Convenuto dal Mazzone con pignoramento presso terzi, egli ha dichiarato solo personalmente in udienza la inesistenza del diritto del Mazzone a procedere ad esecuzione. Anche a prescindere dalla ritualità della sua opposizione, (proposta dalla parte personalmente in udienza), deve rilevarsi che, allorquando il Giudice dell'esecuzione risolve con ordinanza le contestazioni sollevate dal debitore ed involgenti una questione di opposizione all'esecuzione (anche se proposte oralmente all'udienza di comparizione delle parti), tale provvedimento ha valore di sentenza e può essere autonomamente impugnato con atto di appello per il suo contenuto decisorio.

Il Cella ha ommesso di far valere, con i mezzi di gravame che aveva la facoltà di proporre, la assunta illegittimità del provvedimento con cui il Giudice dell'esecuzione ha ommesso di considerare le contestazioni sollevate all'udienza di comparizione ed involgenti una questione di opposizione all'esecuzione (essendo contestato il diritto del Mazzone di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti)

Inoltre il Cella ha ommesso di far valere i suoi dritti, nel termine di gg. 5 previsto

dall'art. 617 c.p.c., contro i singoli atti del processo esecutivo, ed in particolare  
contro l'ordinanza di assegnazione delle somme.

Con la predetta ordinanza il processo si è concluso; non è quindi proponibile  
un'autonoma azione diretta a far valere la illegittimità della procedura, non gravata  
dai normali mezzi di impugnazione.

Né può ritenersi che l'ordinanza di assegnazione non sia stata notificata al Cella,  
risultando lo stesso contumace nel procedimento esecutivo (solo assistito dal  
difensore, ma comparso personalmente) e non essendoci alcun onere di notifica  
nei suoi confronti.

Appare dunque evidente che la presente controversia, avente ad oggetto  
un'autonoma azione tesa alla dichiarazione di illegittimità di una procedura  
esecutiva già conclusa (ed introdotta, peraltro, irritualmente con ricorso), appare  
improponibile

In un caso analogo, la S.C. ha ritenuto che " in tema di espropriazione presso terzi  
il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ( nella specie relativo alla pignorabilità  
dei beni) è legittimamente proponibile, ex art. 615 c.p.c., soltanto fino al momento  
in cui l'azione esecutiva non si sia consumata per effetto della avvenuta  
espropriazione. A tale proposito, strutturandosi l'ordinanza di assegnazione del  
bene pignorato come l'atto conclusivo del procedimento espropriativo, deve  
ritenersi che l'opposizione all'esecuzione possa proporsi soltanto sino a che non  
sia stato pronunciato detto provvedimento( pur sempre impugnabile con il rimedio  
dell'opposizione agli atti esecutivi, ma solo limitatamente ai profili che ne involgano  
interessi specifici suoi propri) all'esito del quale nessuna opposizione che riguardi il  
profilo della impignorabilità dei beni risulterà più legittimamente proponibile- non  
l'opposizione all'esecuzione, che presuppone, per sua stessa natura, la pendenza

di un giudizio di esecuzione( ciò che resta escluso, come detto, per effetto della emanazione della ordinanza di assegnazione), non l'opposizione agli atti esecutivi, che pur ammessa con riferimento non solo alla regolarità formale dell'ordinanza de qua, ma a qualunque altro suo vizio, resta pur sempre legata alla contestazione delle modalità di esercizio concreto dell'azione esecutiva(Cass. 11.2.99 n.1150)

Le spese seguono la soccombenza

. P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cella Mario in data nei confronti di Mazzone Mario e dell'Amm.ne Prov.le di BN, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 600,00 per diritti, Euro 100,00 per spese Euro 600 per onorari, Euro 120,00 per rimborso forfettario spese generali, oltre Iva e cap come per legge per ciascuna delle parti costituite.

Benevento 13.6.2002

Il Giudice


-Dott. A. Genovese-



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 19 NOV. 2002

REG. TRIB. (1)

PER



ORIGINALE

ATTO DI PRECETTO

Per: la Provincia di Benevento, in persona del Dirigente dell'Avvocatura Provinciale Avv. Vincenzo Catalano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Ente, Via Calandra 2° piano Benevento, giusto mandato a margine del presente atto in virtù di determina n°432 del 10.09.2003

premesse

-che il Tribunale di Benevento, con sentenza n°1631/02 del 13.06.2002, rigettava la domanda proposta dal Sig. Cella Mario nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e del Sig. Mazzone Mario e condannava lo stesso Cella Mario al pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in complessivi € 1.420,00 per ciascuna delle parti costituite, di cui € 100,00 per spese, € 600,00 per diritti, € 600,00 per onorari, € 120,00 per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CAP come per legge;

-che tale menzionata sentenza viene notificata contestualmente al presente atto;

-che sinora nessun pagamento è stato eseguito dal debitore;

-che l'esponente intende agire esecutivamente;

INTIMA E FA PRECETTO

al Sig. Cella Mario, residente in Benevento alla P.zza Benedetto Croce n°1, di dare e pagare, nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme, con

avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata  
ai sensi di legge:

spese liquidate in sentenza €	100,00	
diritti ed onorari liquidati in sentenza		1.200,00
rimborso forf. spese gener. liqu. in sent.		120,00
avv.dep.sent.		7,75
posizione e archivio		30,99
disamina		7,75
autentica firma		7,75
redazione atto di precetto		30,99
esame dispositivo sentenza		7,75
esame integrale sentenza		15,49
accesso uffici		7,75
ritiro fascicolo		7,75
richiesta registrazione sentenza		7,75
costo registrazione	149,77	
richiesta appos. formula esec. alla sent.		7,75
richiesta copie in forma esec. della sent.		7,75
accesso uffici		7,75
disamina titolo esecutivo		7,75
rilascio copie		7,75
richiesta notifica precetto e titoli		7,75
costo detta (spese di notifica)	7,75	
ritiro atti		7,75
esame notifica		7,75
consultazione cliente		30,99

corrispondenza informativa		30,99
fascicolazione		7,75
datt. coll.		4,65
redazione nota spesa		15,49
<u>rimborso forfettario 10%</u>		<u>28,35</u>
TOTALE, salvo errori ed omissioni	257,52	1.631,94

e così per complessivi € 1.889,46, oltre interessi come per legge dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfacimento, spese e competenze successive ed occorrente.

Benevento, li 25.09.2003

Avv. Vincenzo Catalano

Avv. Candido Volpe